

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
67/2024/R/GAS

**ORIENTAMENTI IN TEMA DI VALUTAZIONE PER EVENTUALE
RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA RETTIFICA, DA
PARTE DELL'ISTAT, DEI DATI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE
DEL TASSO DI VARIAZIONE DEL DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI
FISSI LORDI, PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS**

Orientamenti dell'Autorità

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente 5 marzo 2024, 66/2024/R/GAS

Mercato di incidenza: gas

5 marzo 2024

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 marzo 2024, 66/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 66/2024 /R/GAS).

Tale procedimento è volto a valutare il riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla rettifica, da parte dell'Istat, in concomitanza con la release di ottobre 2023, dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **29 marzo 2024**.*

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni. Con riferimento alla pubblicazione delle osservazioni, di cui al punto 1, lettera b), della stessa Informativa, si specifica ulteriormente che i partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, diversi dai dati personali, dovranno motivare tale richiesta contestualmente all'invio del proprio contributo alla presente consultazione, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia
Piazza Cavour, 5 - 20121 - Milano

*email: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour, 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Piazza Cavour, 5, 20121 Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI.....	6
1 Oggetto e ambito della consultazione e obiettivi dell'intervento.....	6
2 Prossimi passi.....	8
PARTE II – IPOTESI DI INTERVENTO REGOLATORIO.....	10
3 Premessa.....	10
4 Valutazioni sull'opportunità di procedere al riconoscimento in tariffa degli effetti delle rettifiche dei dati da parte dell'Istat.....	11
5 Criteri per il riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell'Istat.....	13
6 Decorrenza della modifica del tasso di variazione del deflatore.....	17
7 Gestione della rettifica dei dati Istat per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.....	19

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto e ambito della consultazione e obiettivi dell'intervento

Utilizzo del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi nella regolazione tariffaria

- 1.1 La regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per il periodo dall'1 gennaio 2023, è disciplinata dalla Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante la *Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)*, approvata con la deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG).
- 1.2 Gli articoli 54 e 55 della RTDG prevedono che, nel corso del periodo di regolazione 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2025, a partire dall'anno 2023, l'Autorità aggiorni, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, in funzione, tra le altre variabili, del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 1.3 L'articolo 53 della RTDG prevede disposizioni analoghe a quelle riportate al precedente punto per l'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale centralizzati.
- 1.4 L'articolo 67 e l'articolo 71 della RTDG prevedono l'aggiornamento annuale delle componenti delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate in funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio, tra le quali il deflatore degli investimenti fissi lordi, determinati in coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto.
- 1.5 Ai sensi del comma 33.5 e del comma 56.2 della RTDG, inoltre, vengono aggiornati in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat anche il valore del tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento e i costi *standard*, inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio, utilizzati ai fini del riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, approvate con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate.

- 1.6 Ai sensi del comma 52bis.1, lettera b), della RTDG, infine, è aggiornata in funzione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat anche la quota parte della componente parametrica per i sistemi di telelettura/telegestione e concentratori, relativa alla copertura dei costi di capitale.

Procedimento per l'eventuale riconoscimento degli effetti delle rettifiche dei dati da parte dell'Istat

- 1.7 Come riportato nella parte di motivazione della deliberazione 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS), con la quale l'Autorità ha proceduto all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, pubblicato in data 5 ottobre 2022 e relativo al periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 2,80%.
- 1.8 In occasione dell'avvio della raccolta dati funzionale all'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, in data 17 ottobre 2023 gli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia hanno pubblicato, sul sito internet dell'Autorità, nel “*Manuale d'uso: RAB gas*” il valore del tasso di variazione del deflatore relativo al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat in data 4 ottobre 2023.
- 1.9 A valle della pubblicazione del valore del tasso di variazione del deflatore nel “*Manuale d'uso: RAB gas*”, sono pervenute, da parte di alcuni soggetti, richieste di riconoscimento degli effetti derivanti dalla revisione, da parte dell'Istat, delle serie storiche aggiornate al II trimestre 2023 dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, diffusa dalla medesima Istat in data 4 ottobre 2023 (di seguito: *release* di ottobre 2023), tramite una ridefinizione del valore del tasso riportato nel medesimo *Manuale d'uso*. In particolare, è stato rilevato che il valore indicato nel *Manuale d'uso*, non tenendo conto della revisione dei dati da parte dell'Istat, di entità mai registrata negli anni precedenti, non rifletterebbe la reale dinamica inflattiva registrata nell'attuale contesto congiunturale.
- 1.10 Come riportato nella deliberazione 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS), con la quale l'Autorità ha aggiornato le tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2024, il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, pari alla variazione media registrata dall'indice del deflatore degli investimenti fissi lordi, come rilevato dall'Istat, pubblicato in data 4 ottobre 2023 e relativo al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023, rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato nella misura del 3,80%.

- 1.11 Nella parte di motivazione della medesima deliberazione 631/2023/R/GAS, l’Autorità ha inoltre ritenuto opportuno rinviare ad un successivo procedimento le valutazioni in merito all’eventuale riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti derivanti dalla rettifica, da parte dell’Istat, in concomitanza con la *release* di ottobre 2023, dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.
- 1.12 Tale procedimento è stato avviato con la deliberazione 66/2024/R/GAS, con la quale l’Autorità:
- ha previsto che, nell’ambito del procedimento, siano valutate: i) l’opportunità di procedere al riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell’Istat e ii) le eventuali modalità operative per tale riconoscimento;
 - ha precisato che oggetto del procedimento è esclusivamente l’eventuale riconoscimento, su base straordinaria, degli effetti della rettifica dei dati da parte dall’Istat rispetto ai valori del tasso di variazione del deflatore già oggetto di deliberazione, esulando invece da tale procedimento la valutazione di modalità alternative per la determinazione del tasso di variazione del deflatore a regime, che possano comportare sistematiche necessità di rideterminazione *ex post* del suddetto tasso di variazione, con conseguenti necessità di rimodulazione delle tempistiche di approvazione delle tariffe di riferimento e di gestione dei conseguenti conguagli di perequazione.
- 1.13 In merito a quanto riportato al punto precedente, l’Autorità ritiene opportuno che eventuali modifiche strutturali alle attuali modalità di calcolo del tasso di variazione del deflatore possano essere valutate in occasione dell’avvio della regolazione ROSS, nell’ottica di consentire un adeguato raccordo rispetto ai criteri vigenti e di favorire un’armonizzazione tra i diversi servizi regolati.
- 1.14 Da ultimo, si evidenzia che il procedimento avviato con la suddetta deliberazione 66/2024/R/GAS riguarda sia i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto, che i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

2 Prossimi passi

- 2.1 In coerenza con quanto riportato nella deliberazione 66/2024/R/GAS, l’Autorità intende adottare il provvedimento finale di chiusura del procedimento entro il mese di aprile 2024, nell’ottica di garantire certezza agli operatori di settore.
- 2.2 L’eventuale rideterminazione del tasso di variazione del deflatore avrà effetto a partire dalla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l’anno 2024, prevista, ai sensi del comma 3.2, lettera b), della RTDG, entro il 31 marzo 2025.

- 2.3 Nell'ambito della consultazione, come meglio illustrato ai punti 6.6 e seguenti, verrà comunque valutata la possibilità di tenere conto dell'eventuale rettifica del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi già in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, prevista, ai sensi del comma 3.2, lettera a), della RTDG, entro il 30 aprile 2024, qualora compatibile con le tempistiche necessarie per l'elaborazione dei dati.

PARTE II – IPOTESI DI INTERVENTO REGOLATORIO

3 Premessa

Rettifica dei dati da parte dell'Istat

- 3.1 Come evidenziato al paragrafo 1, il tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2023 (deliberazione 736/2022/R/GAS) è stato determinato prendendo in considerazione la variazione del deflatore tra il periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022 e i quattro trimestri precedenti, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat in data 5 ottobre 2022.
- 3.2 In data 4 ottobre 2023, l'Istat ha pubblicato una nuova *release* dei dati relativi al deflatore, aggiornati al secondo trimestre dell'anno 2023, procedendo, al contempo, a rettificare i dati relativi ai precedenti trimestri, utilizzati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento delle tariffe all'anno 2023¹.

Gestione della rettifica dei dati Istat negli altri servizi regolati

- 3.3 Con riferimento al servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, la deliberazione 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) ha previsto di tenere conto, in via straordinaria, degli effetti delle rettifiche da parte dell'Istat dei dati relativi al deflatore negli anni 2020-2022 ai fini del calcolo del c.d. "raccordo" per il deflatore previsto dall'articolo 42 della deliberazione 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM, ai fini delle determinazioni tariffarie dell'anno 2024². Una misura analoga è stata adottata con riferimento ai servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, con la deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL.

¹ In particolare, con la *release* di ottobre 2023, l'Istat, in aderenza con la politica di revisione raccomandata dalla Commissione Europea per i Paesi membri dell'Unione, ha provveduto a incorporare nelle serie storiche trimestrali la revisione degli aggregati economici annuali diffusa il 22 settembre 2023, che ha riguardato il triennio 2020-2022. In tale occasione, le serie storiche dei conti economici trimestrali sono state riviste a partire dal primo trimestre 1995

² In particolare, il "raccordo" per il deflatore, previsto eccezionalmente per l'anno 2024, in ragione del mutato riferimento dei trimestri su cui si effettua il calcolo con il passaggio alla regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS), consente di tenere conto della dinamica del deflatore realizzatasi negli ultimi tre trimestri dell'anno 2022 non inclusi ai fini della quantificazione del ricavo ammesso dell'anno 2023. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla deliberazione 615/2023/R/EEL, al fine di tenere conto di una revisione particolarmente significativa ed eccezionale da parte dell'Istat degli indici di deflazione relativi al periodo 2020-2022 precedentemente pubblicati, il "raccordo" è stato determinato sulla base del rapporto tra il valore del deflatore nel quarto trimestre 2022, secondo dati più aggiornati pubblicati dall'Istat, e il valore del deflatore nel primo trimestre 2022, come considerato nella precedente approvazione tariffaria (2023).

- 3.4 Con riferimento al settore gas, in data 27 febbraio 2024, è stato pubblicato il documento per la consultazione 56/2024/R/GAS, contenente – tra l’altro - gli orientamenti dell’Autorità in relazione ai criteri di determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti in coerenza con i criteri ROSS, ai fini della definizione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione. In tale documento, l’Autorità ha tra l’altro valutato, oltre all’ipotesi di non intervenire, l’ipotesi di includere nel calcolo del deflatore, in via straordinaria per il 2024 e in analogia con quanto previsto per il servizio di trasporto gas, anche gli effetti inflattivi del 2022, determinando l’aggiustamento del deflatore come rapporto tra il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022 e il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2021 come approvato nelle tariffe per l’anno 2023, anche al fine di tenere conto della revisione della serie operata dall’Istat.
- 3.5 Si evidenzia che le modalità attuative adottate o proposte negli altri servizi per tenere conto, in via straordinaria, degli effetti della rettifica dei dati relativi al deflatore da parte dell’Istat non possono trovare applicazione immediata per i servizi di distribuzione e misura del gas, in considerazione del fatto che, in relazione ai servizi non soggetti a regolazione ROSS, non trova applicazione la misura straordinaria del “raccordo”. In considerazione di tale aspetto, nel successivo paragrafo 5 viene proposta, tra le diverse ipotesi di lavoro per tenere conto della rettifica dei dati da parte dell’Istat, un’*“Ipotesi 0”*, che consiste nel rinviare la valutazione delle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica in sede di avvio della regolazione ROSS per i servizi di distribuzione e misura del gas, al fine di consentire una maggiore omogeneità di intervento rispetto agli altri servizi per i quali tale regolazione è già stata avviata dall’anno 2024.

4 Valutazioni sull’opportunità di procedere al riconoscimento in tariffa degli effetti delle rettifiche dei dati da parte dell’Istat

- 4.1 In merito a quanto evidenziato in premessa, occorre osservare che la revisione dei dati relativi al deflatore da parte dell’Istat non rappresenta, di per sé, un evento eccezionale. In particolare, l’Istat adotta una politica di revisione degli indicatori dei Conti Economici Trimestrali che prevede:
- revisioni ordinarie, con frequenza trimestrale, a partire dal trimestre successivo a quello della prima diffusione dei dati, che riguarda il periodo fino ai 4 anni precedenti, oltre ai trimestri in corso d’anno;
 - revisioni straordinarie, introdotte ogni cinque anni in base alla normativa europea, in seguito a modifiche metodologiche nel trattamento dei dati di base, di classificazione e/o di definizione delle variabili, che interessano l’anno di riferimento della nuova stima in livello degli aggregati economici e riguardano l’intera serie storica dei dati; l’ultima revisione straordinaria è stata effettuata a settembre 2019, la prossima verrà effettuata nel 2024, indicativamente entro la fine del mese di settembre.

- 4.2 Qualora si tenesse conto, nell'ambito delle determinazioni tariffarie, di tutte le revisioni dei valori degli indici del deflatore, introdotte dall'Istat in occasione di ogni nuova *release*, in linea di principio sarebbe necessario procedere a sistematici ricalcoli di tutta la serie storica del deflatore e, conseguentemente, del vettore dei coefficienti di rivalutazione utilizzati per il calcolo delle tariffe di ciascun anno.
- 4.3 In merito, l'Autorità ritiene che il sistematico ricalcolo della RAB sulla base degli aggiornamenti del deflatore pubblicati da Istat, darebbe minore certezza alle determinazioni tariffarie, oltre a rappresentare un significativo aggravio amministrativo, a fronte di variazioni che, salvo casi eccezionali, risultano essere di entità limitata.
- 4.4 Ciò premesso, l'Autorità ritiene in ogni caso opportuno valutare, anche in considerazione delle segnalazioni pervenute da alcuni soggetti, di tenere conto degli effetti della revisione della serie storica del deflatore avvenuta in concomitanza con la *release* di ottobre 2023³ (e confermata nella successiva *release* di dicembre 2023⁴), rispetto alla *release* utilizzata ai fini del precedente aggiornamento tariffario per l'anno 2023, pubblicata a ottobre 2022.
- 4.5 Ciò trova giustificazione nel fatto che, sebbene, come evidenziato, la revisione dei dati relativi al deflatore da parte dell'Istat sia una pratica ricorrente, la recente revisione dei dati, rilevata in occasione della *release* di ottobre 2023, è risultata molto più rilevante, in termini di valori e di estensione temporale, rispetto a quelle registrate in precedenza e, pertanto, meritevole di specifici approfondimenti.
- 4.6 In particolare, prendendo a riferimento i valori assunti ai fini del calcolo del tasso di variazione del deflatore per l'anno tariffario 2023⁵, relativi al periodo II trimestre 2020 – I trimestre 2022, la rettifica ha riguardato sette degli otto trimestri considerati, con variazioni particolarmente accentuate in relazione ai trimestri del 2021 (+0,7%/+1,4% rispetto ai dati pubblicati a ottobre 2022) e al primo trimestre del 2022 (+1,6%).
- 4.7 Si fa osservare che l'Autorità, in linea di principio, non ritiene opportuno adottare regole di carattere generale che consentano di tenere conto sistematicamente delle revisioni delle serie storiche del deflatore da parte dell'Istat; in proposito, l'Autorità ritiene che il riconoscimento degli effetti della revisione, da parte dell'Istat, delle serie storiche degli indici trimestrali del deflatore degli investimenti fissi lordi possa essere gestito solo in via eccezionale e non possa

³ <https://www.istat.it/it/archivio/288718>.

⁴ <https://www.istat.it/it/archivio/291772>.

⁵ In particolare, si fa riferimento ai dati pubblicati nella "Tabella 8. Conto economico delle risorse e degli impieghi - Deflatori impliciti" dei Conti Economici Trimestrali, riportati nella colonna "Totale" della sezione relativa agli "Investimenti fissi lordi", pubblicata in data 5 ottobre 2022 (<https://www.istat.it/it/archivio/275482>), in base alla quale l'Autorità ha determinato la variazione del deflatore nel periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022, rispetto ai quattro trimestri precedenti (ossia il periodo II trimestre 2020 – I trimestre 2021).

comportare in alcun modo una revisione strutturale delle modalità di calcolo del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi.

Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni in merito alla gestione da parte dell’Autorità delle rettifiche dei dati introdotte dall’Istat, ai fini del calcolo del tasso di variazione annuale del deflatore degli investimenti fissi lordi.

5 Criteri per il riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell’Istat

- 5.1 In merito al riconoscimento in via straordinaria degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati utilizzati per la determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, l’Autorità prospetta le seguenti modalità operative (illustrate con maggior dettaglio nel seguito del presente paragrafo):
- *Ipotesi 0*: nessun intervento nell’immediato, rinviando la valutazione delle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica dei dati Istat in sede di avvio della regolazione ROSS per i servizi di distribuzione e misura del gas, al fine di consentire una maggiore omogeneità di intervento rispetto agli altri servizi per i quali tale regolazione è già stata avviata dall’anno 2024;
 - *Ipotesi 1*: ricalcolare il valore del tasso di variazione del deflatore utilizzato per l’aggiornamento delle tariffe 2023 sulla base degli ultimi dati Istat disponibili e determinare lo scostamento tra tale tasso di variazione e quello calcolato sulla base della *release* di ottobre 2022, utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie per l’anno 2023; tale scostamento viene quindi “sommato” al tasso di variazione del deflatore utilizzato per l’aggiornamento delle tariffe 2024 calcolato sulla base delle regole ordinarie, per ottenere il nuovo valore “rettificato” del tasso di variazione del deflatore per il medesimo anno;
 - *Ipotesi 2*: ricalcolare il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2024, tra il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 e i quattro trimestri precedenti, considerando:
 - per i quattro trimestri più recenti (“nuovo periodo”), gli ultimi dati disponibili di fonte Istat al momento della rideterminazione;
 - per i quattro trimestri precedenti (“periodo base”), i dati pubblicati in data 5 ottobre 2022 e utilizzati ai fini del calcolo del tasso di variazione del deflatore per l’aggiornamento all’anno tariffe 2023, di cui alla deliberazione 736/2022/R/GAS.

Ipotesi 0

- 5.2 Una prima ipotesi consiste nel non adottare alcun intervento specifico di rettifica del valore del tasso di variazione del deflatore, rinviando al passaggio alla regolazione ROSS per i servizi di distribuzione e misura del gas l'implementazione di eventuali soluzioni correttive. In tale ipotesi, le valutazioni in merito alle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica sarebbero quindi condotte in sede di avvio della regolazione ROSS, al fine di consentire una maggiore omogeneità di intervento rispetto agli altri servizi per i quali tale regolazione è già stata avviata dall'anno 2024.
- 5.3 In particolare, gli effetti della rettifica dei dati Istat verrebbero considerati in sede di calcolo del c.d. raccordo, introdotto con riferimenti ai servizi soggetti a regolazione ROSS a partire dal 2024, che consente di allineare i periodi considerati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore all'anno solare.

Ipotesi 1

- 5.4 Un'ipotesi alternativa per il riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati Istat consiste nel ricalcolare il valore del tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe 2023 sulla base degli ultimi dati Istat disponibili e determinare lo scostamento tra tale tasso di variazione e quello calcolato sulla base della *release* di ottobre 2022, utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2023.
- 5.5 Alla luce delle tempistiche previste per l'adozione del provvedimento finale, come riportate al paragrafo 2, l'ultima *release* disponibile al momento della rideterminazione dovrebbe essere quella di marzo 2024, nel caso venisse rispettato l'attuale calendario delle pubblicazioni da parte dell'Istat.
- 5.6 Tale scostamento verrebbe poi "sommato", nei termini illustrati nel dettaglio al successivo punto 5.8, al tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024 già utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura per l'anno 2024 (oggetto della deliberazione 631/2023/R/GAS), per determinare un valore rettificato del tasso di variazione annuale del deflatore da utilizzare nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2024.
- 5.7 Il tasso di variazione del deflatore per l'anno tariffario 2023 è stato calcolato, in concomitanza con una determinata *release* da parte dell'Istat, prendendo a riferimento i dati pubblicati nella "Tabella 8. Conto economico delle risorse e degli impieghi - Deflatori impliciti" dei Conti Economici Trimestrali. In particolare, si è fatto riferimento ai dati pubblicati nella colonna "Totale" della sezione relativa agli "Investimenti fissi lordi". Sulla base di tali dati, il tasso di variazione del deflatore è stato calcolato confrontando il valore medio (senza arrotondamenti) del deflatore nei quattro trimestri del periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022 con il valore medio (senza arrotondamenti) nei quattro trimestri del periodo II trimestre 2020 – I trimestre 2021, applicando alla variazione un

arrotondamento alla terza cifra decimale (se espressa in termini percentuali, l'arrotondamento è al primo decimale).

- 5.8 In termini formali, il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2024 verrebbe ridefinito sulla base della seguente formula, arrotondando il risultato finale alla terza cifra decimale:

$$var_defl_{AT=2024}^{rett} = (1 + var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023}) \cdot \frac{(1 + var_defl_{AT=2023}^{rett})}{(1 + var_defl_{AT=2023}^{del.736/2022})} - 1$$

dove:

- $var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023}$ è il tasso di variazione del deflatore utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno tariffario 2024, con la deliberazione 631/2023/R/GAS, accertato in misura pari al 3,80%;
 - $var_defl_{AT=2023}^{rett}$ è il tasso di variazione del deflatore per l'anno tariffario 2023 determinato utilizzando i dati Istat più recenti, secondo le modalità di dettaglio riportate al precedente punto 5.7;
 - $var_defl_{AT=2023}^{del.736/2022}$ è il tasso di variazione del deflatore riportato nella deliberazione 736/2022/R/GAS, utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2023, pari al 2,80%.
- 5.9 Come sopra evidenziato, il valore definitivo del tasso di variazione sarà calcolato in funzione dello *scostamento* risultante dall'ultima *release* disponibile al momento della rideterminazione (e compatibilmente con le tempistiche necessarie per l'elaborazione dei dati), che, sulla base dell'attuale calendario delle pubblicazioni da parte dell'Istat, dovrebbe avvenire in data 5 marzo 2024.

Ipotesi 2

- 5.10 In alternativa alle ipotesi di lavoro precedenti, ai fini del riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati Istat, l'Autorità prospetta di ricalcolare il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe per l'anno 2024, determinando la variazione del deflatore tra il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 e i quattro trimestri precedenti considerando:
- per il periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023 (“nuovo periodo”), gli ultimi dati disponibili di fonte Istat al momento della rideterminazione che, sulla base dell'attuale calendario delle pubblicazioni da parte dell'Istat, dovrebbe avvenire in data 5 marzo 2024;
 - per il periodo II trimestre 2021 – I trimestre 2022 (“periodo base”), i dati pubblicati in data 5 ottobre 2022, utilizzati ai fini del calcolo del tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento all'anno tariffe 2023, ai sensi della deliberazione 736/2022/R/GAS.
- 5.11 Anche in questo caso, il valore definitivo del tasso di variazione sarà calcolato sulla base dell'ultima *release* disponibile al momento della rideterminazione,

tenendo quindi conto dei dati più aggiornati con riferimento al periodo II trimestre 2022 – I trimestre 2023.

Valutazioni in relazione alle ipotesi proposte

- 5.12 In relazione alle ipotesi di intervento prospettate, l’Autorità esprime il proprio orientamento in favore dell’adozione dell’*Ipotesi 1*, in quanto tale intervento, diversamente dall’*Ipotesi 2*, non comporterebbe una modifica metodologica rispetto ai criteri ordinari utilizzati per il calcolo della variazione del deflatore (determinata sulla base della medesima *release* di dati sia per il “nuovo periodo” sia per il “periodo base”).
- 5.13 L’*Ipotesi 1* pertanto, oltre a consentire un pieno recupero degli effetti della rettifica dei dati da parte dell’Istat (come nel caso dell’*Ipotesi 2*), prevederebbe il riconoscimento di uno scostamento, in termini di tasso di variazione del deflatore, determinato in coerenza di metodo rispetto all’approccio seguito attualmente, modificando quindi unicamente la *release* dei dati Istat presa a riferimento, per tenere conto della rettifica introdotta.
- 5.14 L’implementazione dell’*Ipotesi 2* appare, d’altro canto, maggiormente coerente rispetto all’approccio previsto per i servizi soggetti a regolazione ROSS dall’anno 2024, per tenere conto della rettifica dei dati dell’Istat. Con riferimento a tali servizi, infatti, è stato adottato un approccio analogo a quello illustrato al punto 5.10 e seguenti ai fini del calcolo del c.d. raccordo, che ha consentito di allineare i periodi considerati per il calcolo del tasso di variazione del deflatore all’anno solare.
- 5.15 In caso di adozione dell’*Ipotesi 2*, tale metodo verrebbe utilizzato esclusivamente ai fini del riconoscimento degli effetti della rettifica dei dati da parte dall’Istat, a valere sulla determinazione del tasso di variazione del deflatore per l’anno tariffe 2024, e non rappresenterebbe in alcun modo un nuovo approccio per il calcolo del tasso di variazione del deflatore a regime. In altri termini, ai fini del calcolo della variazione del deflatore ai fini dell’aggiornamento delle tariffe per l’anno 2025, l’Autorità intende confermare la metodologia corrente, che prevede di utilizzare la medesima *release* di dati per determinare il valore medio del deflatore sia per il “nuovo periodo” sia per il “periodo base”.
- 5.16 Occorre, inoltre, evidenziare che l’implementazione dell’*Ipotesi 2* non garantirebbe comunque completa omogeneità rispetto a quanto implementato per i servizi già soggetti alla regolazione ROSS, dal momento che il calcolo del tasso di variazione del deflatore (considerando con riferimento al “periodo base” i dati utilizzati ai fini del calcolo del tasso di variazione del deflatore per il precedente aggiornamento tariffario), non verrebbe effettuato secondo logiche di “raccordo” (basate sul confronto tra il valore del deflatore in singoli trimestri, come nel caso dei servizi soggetti a ROSS) ma secondo le logiche di calcolo ordinarie (basate sul confronto tra valori medi del deflatore in quattro trimestri rispetto ai quattro trimestri precedenti). Peraltro, l’applicazione dei criteri di calcolo previsti nel caso

dell'*Ipotesi 2*, in mancanza dei meccanismi straordinari di “raccordo” (come nel caso dei servizi soggetti a regolazione ROSS), comporterebbe problemi nel concatenamento delle serie storiche dei tassi di variazione del deflatore che non risulterebbero più definiti in base a criteri omogenei, ossia considerando la medesima *release* per il calcolo della variazione annuale.

- 5.17 Una completa omogeneità di intervento rispetto ai servizi soggetti a regolazione ROSS, ancorché solo pro-futuro, potrebbe invece essere garantita solo in caso di implementazione dell'*Ipotesi 0*, che prevede di rinviare la valutazione delle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica in sede di avvio della regolazione ROSS per i servizi di distribuzione e misura del gas.

Spunti per la consultazione

- S2. Osservazioni sulle ipotesi proposte per il riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell'Istat.

6 Decorrenza della modifica del tasso di variazione del deflatore

- 6.1 Sia l'*Ipotesi 1* che l'*Ipotesi 2* illustrate nel precedente paragrafo 5 comporterebbero una rideterminazione del tasso di variazione del deflatore per l'anno tariffe 2024. In caso di implementazione dell'*Ipotesi 0*, invece, gli effetti della rettifica dei dati Istat verrebbero considerati in sede di determinazione del primo tasso di variazione del deflatore a seguito del passaggio alla regolazione ROSS.
- 6.2 Come anticipato al paragrafo 2, l'Autorità intende concludere il procedimento avviato con la deliberazione 66/2024/R/GAS, adottando un provvedimento specifico, con il quale rideterminare il tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024, in caso di implementazione dell'*Ipotesi 1* o dell'*Ipotesi 2* o rinviare la valutazione degli effetti della rettifica dei dati Istat in occasione del passaggio alla regolazione ROSS, in caso di implementazione dell'*Ipotesi 0*.
- 6.3 In caso di implementazione dell'*Ipotesi 1* o dell'*Ipotesi 2*, la modifica del tasso di variazione del deflatore non comporta comunque la necessità di rideterminare le tariffe obbligatorie per l'anno 2024, approvate con la deliberazione 631/2023/R/GAS, e avrebbe effetto a partire dalle tariffe definitive per l'anno 2024, la cui pubblicazione è prevista, ai sensi del comma 3.2, lettera b), della RTDG, entro il 31 marzo 2025. Gli scostamenti tra i ricavi sottesi alla determinazione delle tariffe obbligatorie per l'anno 2024 e i ricavi di riferimento riconosciuti tramite le tariffe definitive per il medesimo anno verrebbero gestiti nell'ambito degli ordinari meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG.
- 6.4 Occorre osservare, inoltre, che la rideterminazione del tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024 comporta la necessità di effettuare una rettifica

straordinaria dei dati relativi alle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, comunicate nell'ambito della raccolta dati “*RAB gas*” relativa all'anno solare 2022. Ai sensi del comma 57.1 della RTDG, infatti, tali dismissioni devono essere portate convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione, utilizzando a tal fine il vettore dei coefficienti di rivalutazione pubblicati nel “*Manuale d'uso: RAB gas*”, che integra la variazione del deflatore per l'aggiornamento delle tariffe al 2024.

- 6.5 Ai fini della rettifica dei valori delle dismissioni comunicate nella raccolta RAB GAS relativa all'anno solare 2022, l'Autorità intende predisporre un'apposita finestra temporale di riapertura, ulteriore rispetto a quelle già previste dal comma 4.1 della RTDG (1-15 febbraio; 1-15 settembre), indicativamente nel periodo maggio-giugno 2024. Tale tempistica di acquisizione dei dati non consente di tener conto delle rettifiche dei valori delle dismissioni ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie per i servizi di distribuzione e misura per l'anno 2024, la cui approvazione è prevista entro il 30 aprile 2024.
- 6.6 In merito, l'Autorità ritiene altresì possibile, al fine di riallineare il più possibile i ricavi ammessi derivanti dalle tariffe di riferimento provvisorie con quelli derivanti dalle tariffe di riferimento definitive, valutare di tenere comunque conto, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, del valore rettificato del tasso di variazione del deflatore, ai fini dell'aggiornamento delle componenti a remunerazione del capitale investito e a copertura degli ammortamenti, pur senza apportare, in tale sede, le conseguenti modifiche al valore delle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali.
- 6.7 In alternativa, al fine di tener conto sia delle modifiche al valore del deflatore oggetto del presente documento per la consultazione, sia della nuova acquisizione dei dati relativi alle dismissioni, l'Autorità valuta la possibilità di posticipare la pubblicazione delle tariffe provvisorie per l'anno 2024, successivamente alla fase di raccolta dati (da svolgersi nei mesi di maggio/giugno 2024, come prospettato al precedente punto 6.5), in modo tale da consentire agli operatori di apportare le necessarie modifiche al valore delle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali nella raccolta dati “*RAB gas*”.
- 6.8 La modifica proposta, infine, non risulta avere impatto sulla stratificazione delle immobilizzazioni di località soggette a trasferimento a titolo oneroso, calcolato, ai sensi del comma 23.1, lettera a), della RTDG, sulla base del valore di rimborso (VIR). In tali casi, infatti, ai fini della stratificazione, viene utilizzato il vettore del deflatore espresso a prezzi dell'anno $t-2$, dove t rappresenta l'anno tariffe. L'eventuale modifica del tasso di variazione del deflatore per l'aggiornamento al 2024 avrebbe quindi effetto sulla stratificazione del VIR a decorrere dall'anno tariffario 2025.

Spunti per la consultazione

- S3. Osservazioni sulla decorrenza delle modifiche del tasso di variazione del deflatore.
- S4. Osservazioni sull'ipotesi di tenere conto, in sede di determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2024, solo della rettifica del tasso di variazione del deflatore, rimandando il recepimento degli effetti della rettifica del valore delle dismissioni dei gruppi di misura tradizionali in occasione delle tariffe definitive per l'anno 2024.

7 Gestione della rettifica dei dati Istat per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

- 7.1 Come anticipato al punto 1.14, l'Autorità ritiene opportuno valutare di procedere al riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell'Istat anche con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, di cui alla Sezione III e alla Sezione IV della RTDG, sulla base di criteri coerenti con quelli proposti per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto.
- 7.2 Occorre tuttavia ricordare che, per i servizi richiamati al precedente punto 7.1 - diversamente dall'impostazione adottata per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse, basata sul c.d. *tariff decoupling*⁶ – un'eventuale modifica *ex post* del tasso di variazione del deflatore per l'anno 2024 comporterebbe la necessità di rideterminare le opzioni tariffarie per il medesimo anno 2024 approvate con la deliberazione 631/2023/R/GAS e già oggetto di fatturazione ai clienti finali.
- 7.3 Ciò premesso, l'Autorità intende adottare modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica dei dati Istat per i servizi per i quali trovano applicazione le opzioni tariffarie coerenti con quelle che verranno introdotte con riferimento al servizio di distribuzione del gas naturale in reti interconnesse.

⁶ Il sistema tariffario dei servizi di distribuzione e misura per le reti di gas naturale in reti interconnesse, per il periodo di regolazione 2020-2025, in continuità con l'impostazione dei precedenti periodi, prevede la determinazione di una tariffa obbligatoria, applicata ai clienti finali, e di una tariffa di riferimento, che definisce il ricavo ammesso per ciascuna impresa distributrice, a copertura del costo riconosciuto. Un meccanismo di perequazione consente di coprire gli squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi ottenuti applicando la tariffa obbligatoria.

- 7.4 In caso di implementazione dell'*Ipotesi 0* di cui al precedente paragrafo 5, le valutazioni in merito alle modalità operative per il riconoscimento degli effetti della rettifica sarebbero condotte in sede di avvio della regolazione ROSS per i servizi di distribuzione e misura del gas in reti interconnesse, al fine di consentire un intervento coerente rispetto a quello che sarà previsto per tali servizi.
- 7.5 In caso di implementazione dell'*Ipotesi 1* o dell'*Ipotesi 2*, per motivi di semplicità amministrativa e al fine di evitare un aggravio delle attività connesse alla gestione dei conguagli, l'Autorità prospetta di procedere all'eventuale riconoscimento degli effetti derivanti dalla rettifica dei dati da parte dell'Istat a valere dalle opzioni tariffarie per l'anno 2025, che, ai sensi del comma 3.1 della RTDG, verranno determinate entro il 31 dicembre 2024, mediante un fattore di correzione dei ricavi che intercetti gli effetti delle rettifiche dei dati Istat in termini di remunerazione del capitale investito e ammortamenti riconosciuti.
- 7.6 In particolare, l'Autorità intende determinare lo scostamento tra il tasso di variazione del deflatore "rettificato", determinato sulla base di una delle ipotesi illustrate al paragrafo 5, e il tasso di variazione del deflatore, pari al 3,80%, utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2024, ai sensi della deliberazione 631/2023/R/GAS.
- 7.7 Tale scostamento verrebbe poi "sommato", nei termini illustrati nel dettaglio al successivo punto 7.8, al tasso di variazione del deflatore per l'anno 2025 determinato utilizzando i criteri "ordinari" previsti dalla regolazione tariffaria. In altri termini, l'impatto della rettifica dei dati Istat verrebbe gestito prevedendo, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025, una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, determinata in funzione del *delta* di tasso di variazione del deflatore riconosciuto con riferimento all'anno 2024.
- 7.8 In termini formali, il tasso di variazione del deflatore utilizzato per l'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2025 verrebbe calcolato "*pro-forma*" sulla base della seguente formula, con un arrotondamento alla terza cifra decimale:

$$var_defl_{AT=2025}^{rett} = (1 + var_defl_{AT=2025}^{ord}) \cdot \frac{(1 + var_defl_{AT=2024}^{rett})}{(1 + var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023})} - 1$$

dove:

- $var_defl_{AT=2025}^{ord}$ è il tasso di variazione del deflatore per l'anno tariffario 2025, calcolato secondo i criteri "ordinari" previsti dalla regolazione tariffaria;
- $var_defl_{AT=2024}^{rett}$ è il tasso di variazione del deflatore "rettificato" per l'aggiornamento al 2024 delle tariffe relative al gas naturale, determinato sulla base di una delle due ipotesi di lavoro illustrate al paragrafo 5;

- $var_defl_{AT=2024}^{del.631/2023}$ è il tasso di variazione del deflatore riportato nella deliberazione 631/2023/R/GAS, utilizzato ai fini dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2024, pari al 3,80%.

- 7.9 Tale approccio, applicato *una tantum*, in via straordinaria, in occasione dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per l'anno 2025, consentirebbe un pieno recupero degli effetti della rettifica dei dati da parte dell'Istat.
- 7.10 Da ultimo, si osserva che l'approccio proposto evita di introdurre disallineamenti strutturali tra il vettore del deflatore applicato per tali servizi e il vettore applicato per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in reti interconnesse.

Spunti per la consultazione

- S5. Osservazioni in merito alle modalità proposte per la gestione della rettifica dei dati Istat per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.